

il campo d'intervento a tutte le imprese di piccole e medie dimensioni dotate di chiari indicatori di innovazione, anche di non recente creazione e con un fatturato più consolidato rispetto alle startup: le PMI innovative.

In primo luogo, in Italia le PMI rappresentano la spina dorsale del sistema economico.

Secondo i più recenti dati ufficiali forniti dall'Istat, su quasi 4,4 milioni di imprese, il 99,9% è costituito da PMI; le imprese di dimensione media sono appena lo 0,5% del totale delle imprese, mentre la grande dimensione incide solo per lo 0,1%.

Il contributo dei tre principali segmenti dimensionali delle imprese alla realizzazione del valore aggiunto complessivo è abbastanza equilibrato: 30,8% dalle microimprese (con meno di 10 addetti), 37,7% dalle imprese piccole e medie (10-249 addetti), 31,5% dalle grandi (250 e più addetti).

Tabella 1.1 Struttura delle imprese industriali e dei servizi - dati 2012

Dimensioni d'impresa	N. imprese Attive	% sul totale imprese	% sul valore aggiunto
1-9 addetti (Micro)	4.140.639	95,2	30,8
10-49 (Piccole)	185.852	4,3	37,7
50-249 (Medie)	21.134	0,5	
PMI	4.347.625	99,9	68,5
> 250 (Grandi)	3.393	0,1	31,5
Totale	4.351.018	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Rilevante da parte delle PMI, nel contesto produttivo italiano, è anche il contributo in termini di esportazioni: circa il 54% del totale dell'export afferisce a questo segmento e su 211.000 imprese che esportano in Italia quasi due terzi ha meno di 10 addetti.

Inoltre, l'80,6% degli addetti è occupato nelle PMI, nelle micro imprese il 47,5%. Un comparto che, anche durante le fasi più acute della recente recessione, ha "tenuto" meglio in termini di livello occupazionale rispetto alla grande impresa: si consideri che il 64% dei nuovi posti di lavoro creati in Italia nel decennio 2001-2011, al netto della Pubblica Amministrazione e dell'agricoltura, è riconducibile alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni. Quindi non solo un ruolo economico ma anche di tenuta sociale per il nostro Paese nel periodo di crisi più lungo e più profondo dalla crisi economica degli anni trenta.

Secondo: all'interno dell'universo delle PMI italiane esiste una nicchia di imprese innovative che presenta una performance migliore in termini di fatturato, occupazione e investimenti, ecc. rispetto a quelle non innovative. Sostenere le imprese eccellenti, caratterizzate da più articolate strategie di innovazione e di internazionalizzazione, può rappresentare un ulteriore stimolo alla crescita economica.

Numerose ricerche e le analisi confermano l'esistenza di questa "differenza di classe" nel panorama imprenditoriale europeo ed italiano e rivendicano la strategicità delle imprese eccellenti.

Secondo lo European Competitiveness Report 2014 della Commissione Europea, ad esempio, le imprese che realizzano innovazioni creano più occupazione rispetto alle imprese non innovative, in tutte le fasi del ciclo economico. Più specificatamente, lo studio mostra che le

imprese che fanno innovazione di prodotto creano più occupazione rispetto alle aziende che innovano in altri campi. Inoltre, l'innovazione di prodotto contribuisce alla crescita dell'occupazione, in particolar modo durante le fasi di espansione mentre nei periodi di recessione essa contribuisce a mantenere l'occupazione relativamente stabile. Infine, la ricerca sottolinea l'importanza di sostenere gli investimenti in attività legate all'innovazione, soprattutto durante le fasi di recessione, in quanto tale propensione tende a ridursi quando le imprese prevedono una domanda stagnante.

La relazione che Intesa SanPaolo ha presentato all'ultimo Forum di Piccola Industria di Confindustria, basata su un'indagine condotta su circa 43mila imprese, conferma che le PMI che innovano sono in grado di attenuare gli effetti negativi della crisi. Tra il 2008 e il 2013 la riduzione del fatturato è stata del 9% per le imprese che non brevettano e soltanto del 3% per quelle innovative. A questa tipologia di imprese, che innovano e hanno presentato almeno una domanda di brevetto nel periodo esaminato, appartengono circa 4mila unità. Si tratta di imprese che riescono a promuovere lo sviluppo dei loro subappaltatori attraverso il trasferimento di know-how, la tecnologia e attraverso lo scambio di personale e di tecnici. Inoltre, le imprese che hanno sviluppato nuovi prodotti e servizi nel 2013 hanno assunto più giovani fino a 29 anni (+10,3% nelle costruzioni, +13,6% nei servizi, +15% nell'industria in senso stretto, +5,5% nell'agricoltura e + 37% nelle public utility) rispetto alle imprese non innovative.

Una recente ricerca condotta dal centro studi MET su un campione di 25mila imprese evidenzia che tra il periodo pre-crisi e il 2012 è aumentato il differenziale di performance tra due profili estremi di imprese: il primo comprendente imprese eccellenti, caratterizzate da una quota di export sul fatturato superiore al 25% e da una presenza di investimenti in R&S e innovazioni introdotte; il secondo include imprese orientate prevalentemente al mercato interno, senza strategie di innovazione e di internazionalizzazione. Più specificatamente, il segmento delle "eccellenze" ha registrato un andamento economico migliore accompagnato da un gap crescente rispetto alle imprese statiche nel periodo suindicato. Anche l'analisi relativa ai livelli di redditività nel 2012 "segnala un andamento del tutto a favore del segmento più dinamico".

Centralità dell'innovazione, promozione di nuova imprenditorialità, valorizzazione delle imprese eccellenti e diffusione di modelli eccellenti tra le PMI: questi gli obiettivi politici che fanno da sfondo alle evoluzioni normative susseguitesesi nell'ultimo anno e mezzo ed esposte nel prossimo paragrafo.

SINOSSI DELLE EVOLUZIONI NORMATIVE DA MARZO 2014 A SETTEMBRE 2015**Tabella 1.2 Panoramica**

	Data provvedimento	Descrizione
1	20 marzo 2014	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 30 gennaio 2014 sulle agevolazioni fiscali all'investimento in startup innovative.
2	11 giugno 2014	Pubblicazione della Circolare 16/E da parte dell'Agenzia delle Entrate, recante indicazioni sugli aspetti fiscali del "pacchetto startup".
3	24 giugno 2014	Lancio del programma Italia Startup Visa.
4	11 dicembre 2014	Varo del Decreto Flussi 2014, la cui circolare illustrativa introduce il programma Italia Startup Hub.
5	13 novembre 2014	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 24 settembre 2014 che rifinanzia, modificandone alcune caratteristiche strutturali, il programma Smart&Start.
6	24 marzo 2015	Approvazione della legge 33/2015 che converte il decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015 (Investment Compact), introducendo nuovi benefici per le startup innovative (6.a.), varando la policy sulle PMI innovative (6.b) e altre misure applicabili ad entrambe le categorie (6.c.).
7	27 maggio 2015	Un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico introduce il Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore delle startup e delle PMI innovative.
8	22 giugno 2015	Un decreto della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico modifica la modulistica d'impresa introducendo la sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle PMI innovative nonché un nuovo meccanismo semplificato per la conversione di startup innovative in PMI innovative.

A seguire una trattazione esaustiva e approfondita degli otto passaggi normativi elencati nella tabella.

1. Con il D.M. 30 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2014, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha definito di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali all'investimento in startup innovative (art. 29 del decreto-legge 179/2012) e ha così individuato i soggetti interessati e la tipologia degli investimenti, nonché la natura e le modalità di accesso alle facilitazioni tributarie, fornendo importanti precisazioni in materia. Tale provvedimento attuativo è stato approvato al termine della procedura di notifica comunitaria adottata ai sensi dell'art. 29, comma 9 del decreto-legge 179/2012 conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2013 C(2013)8827 che considera la misura di aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

2. Oltre a offrire alcuni chiarimento in merito agli incentivi fiscali sugli investimenti in equity di startup citati al punto precedente, la Circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2014 ha ribadito che alle startup innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come startup innovativa non è quindi tenuta a compiere il test di operatività. Inoltre, ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il "triennio di osservazione" decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di startup innovativa.

Altra prerogativa delle startup riguarda la possibilità di assegnare quote di capitale azionario come ulteriore forma di remunerazione, nell'ottica di favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del management, dei dipendenti e dei fornitori, le startup e gli incubatori hanno. Il reddito derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi.³

A questo proposito, la circolare citata ha precisato che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, perché percettori di redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

In altri termini le startup innovative e gli incubatori certificati possono ricorrere a strumenti come stock option e work for equity a condizioni ancora più favorevoli delle grandi società quotate in borsa.

In particolare, la circolare ha chiarito che sussistono significative differenze rispetto a quanto previsto all'articolo 51 del TUIR, in termini di presupposti e condizioni di applicazione, e ha precisato che gli incentivi valgono per gli strumenti finanziari assegnati dopo il 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge 221/2012 di conversione del decreto-legge 179/2012.

Rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell'articolo 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della startup innovativa o dell'incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto una guida sintetica all'uso dei piani azionari e del work for equity e un modello commentato di piano di incentivazione in equity.

La circolare, infine, ha favorito un'interpretazione estensiva in merito all'esonero dagli oneri fiscali legati alla registrazione di atti presso le Camere di Commercio. Questo aspetto verrà richiamato al paragrafo 3.1.

3. Dopo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013" (c.d. "Decreto Flussi 2013") all'art. 3 aveva introdotto una nuova categoria di ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, cioè i "cittadini stranieri per la costituzione di imprese startup innovative", il 24 giugno 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero dell'Interno e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha presentato le Linee guida e il sito che delineano procedure, documentazione e requisiti necessari ai fini del rilascio del nuovo visto di ingresso. Rispetto all'iter ordinario per il rilascio di visti per lavoro autonomo, nell'ambito del programma Italia Startup Visa il processo è incentrato su un'unica organizzazione - il Ministero dello Sviluppo Economico - avviene interamente online e presenta spiccati elementi di semplificazione, che portano ad un esito certo per il candidato al visto entro 30 giorni.

4. Al fine di trasformare l'Italia in un vero e proprio hub globale dell'innovazione, il successivo "Decreto Flussi 2014" dell'11 dicembre 2014 facilita la permanenza nel nostro Paese di talenti non europei che intendono avviare una nuova impresa innovativa. In particolare, la circolare dell'11 dicembre 2014 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto la possibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno (ad esempio per ragioni di studio) in permesso per lavoro autonomo ai fini della costituzione di

³ Articolo 27, commi da 1 a 3, del decreto-legge 179/2012.

una startup innovativa, seguendo le stesse modalità semplificate previste in seno al programma Italia Startup Visa.

5. Il D.M. 24 settembre 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico ha lanciato la nuova edizione del programma Smart&Start. Il nuovo Smart&Start poggia su una dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro per prestiti agevolati; le agevolazioni sono estese a tutte le regioni italiane e non più, come avveniva nella precedente edizione, solo alle regioni del Mezzogiorno e alle aree del cratere sismico aquilano. Lo strumento è destinato alle startup innovative - iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese - costituite da non più di 4 anni o alle persone fisiche che vogliono avviare una startup innovativa. Non è più possibile richiedere le agevolazioni del precedente schema Smart&Start (D.M. 6 marzo 2013).

6. Il decreto-legge 3/2015 (c.d. "Investment Compact"), convertito con modificazioni nella legge 33/2015 del 24 marzo, rappresenta sicuramente la più grande novità dal punto di vista normativo in materia di imprese innovative dal varo del Decreto Crescita 2.0 recante le misure sulle startup.

Il provvedimento, all'articolo 4, presenta nuove importanti misure a favore delle startup innovative e introduce la figura della PMI innovativa.

6.a. A seguire le principali evoluzioni a favore delle startup innovative:

✓ *Estensione dello status a 5 anni (comma 11-ter)*

Un'azienda potrà mantenere il proprio status di startup innovativa nei primi 5 anni dalla costituzione, invece dei primi 4 anni come era previsto in precedenza. L'applicabilità dei benefici connessi a questo regime speciale vengono dunque estesa di un anno.

✓ *Costituzione e modifiche statutarie secondo modelli standard e con firma digitale (comma 10-bis)*

L'Investment Compact dà la possibilità di creare una società anche con la firma digitale del legale rappresentante seguendo una procedura online incentrata su un modello di atto tipizzato e di statuto; di fatto, questa modalità elimina l'intervento del notaio. Alla luce di questa evoluzione l'atto costitutivo della società e le sue modifiche possono essere redatti secondo due modalità: una tradizionale, per atto pubblico, e una innovativa, per atto sottoscritto con firma digitale, prevista dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il relativo decreto d'attuazione è attualmente alla firma del Ministro dello Sviluppo Economico.

✓ *Modifica delle procedure per ottenere il rimborso dei crediti IVA (comma 11-novies)*

Con l'introduzione dell'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50mila euro, contro la soglia ordinaria di 15mila euro, le startup riceveranno rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.

Nel corso degli anni l'istituto della compensazione orizzontale dei crediti IVA è stato impiegato massicciamente dalle imprese interessate ad acquisire liquidità in modo rapido. Ma la normativa che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro ostacola il ricorso a tale istituto, specie da parte delle imprese in strutturale posizione creditoria: tale situazione è tipica delle startup innovative che si trovano, a fronte di investimenti iniziali anche ingenti (e dei connessi costi, da cui tendenzialmente emerge IVA a credito), ad avere volumi d'affari ancora molto bassi.

✓ *Ammissione delle startup innovative europee*

In conformità con la nuova normativa comunitaria sugli aiuti di Stato al capitale di rischio è stato inoltre modificato il requisito relativo alla sede societaria: si è quindi chiarito che l'ambito di applicazione della normativa non si limita alle società residenti in Italia, ma si estende anche alle società residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, a condizione che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (comma 11).

6.b. L'articolo 4 del decreto-legge 3/2015, in materia di misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (c.d. "Investment Compact"), convertito con modificazioni nella legge 3/2015, ha introdotto la nuova figura delle PMI innovative, alle quali viene estesa larga parte delle misure previste a favore delle startup innovative dal decreto-legge n. 179 del 2012.

Il decreto qualifica come PMI innovative le imprese che:

- i. rientrano nei parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione comunitaria 2003/361/CE (numero di occupati inferiore a 250; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
- ii. risiedono in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea (o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo) purché con almeno una sede produttiva o filiale in Italia;
- iii. hanno sottoposto a certificazione l'ultimo bilancio e l'eventuale bilancio consolidato ricorrendo a un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- iv. non sono quotate in un mercato regolamentato;
- v. non sono iscritte nella sezione speciale del Registro imprese dedicata alle startup innovative;
- vi. sono in possesso di *almeno due* dei tre seguenti indicatori relativi all'innovazione:
 - a. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggior importo tra costo e valore totale della produzione;
 - b. impiego di forza lavoro altamente qualificata di almeno 1/5 di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, *ovvero*, in percentuale di almeno 1/3, di personale in possesso di laurea magistrale;
 - c. titolarità di privativa industriale o di diritti relativi a software originari.

L'Investment Compact impedisce una commistione tra i due regimi, prevedendo per le PMI innovative l'assenza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.

Come detto, alle imprese in possesso dei requisiti di legge delle PMI innovative si applicano molte delle misure di favore previste dalla disciplina delle startup innovative, tra cui:

- l'esonero dall'imposta di bollo dovuta allo Stato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

- l'esonero dalla disciplina delle società di comodo e delle società non operative;
- le deroghe alla disciplina societaria della perdita del capitale sociale, dirette a consentire all'impresa di non tener conto delle perdite che fisiologicamente si verificano;
- la possibilità per le PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata di creare categorie di quote che forniscono diritti diversi da quelli previsti dalla disciplina generale di tale tipologia, nonché la possibilità che le quote siano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari e di operazioni della società sulle proprie partecipazioni;
- la possibilità di remunerare dipendenti e collaboratori esterni con piani di incentivazione in equity soggetti a una disciplina fiscale di favore;
- la possibilità di accedere gratuitamente e con forme semplificate al Fondo di Garanzia per le PMI per una quota pari all'80% del prestito bancario;
- alle PMI innovative attive da non oltre sette anni si applicano, inoltre, anche gli incentivi fiscali agli investimenti previsti per le startup innovative. A quelle che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato;
- la possibilità di raccogliere capitale di rischio sul mercato attraverso portali online (equity-crowdfunding);
- riduzioni nei costi dei servizi di assistenza dell'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per accedere a tale regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio (<http://startup.registroimprese.it/pminnovative/index.html>). In analogia a quanto già previsto per le startup innovative, l'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da tre contrappesi: i controlli effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, in modo da favorire un monitoraggio diffuso: tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica; entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese, pena la decadenza dello status di startup innovativa.

Come per le startup innovative, il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

La tabella seguente riporta sinteticamente, favorendo una comparazione, i requisiti previsti dalla normativa per lo status di startup innovativa e di PMI innovativa.

REQUISITI	STARTUP INNOVATIVE (ART. 25, COMMI 2 E 3, DECRETO-LEGGE 179/2012)	PMI INNOVATIVE (ART. 4, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa	Sì	Sì
Residente in Italia, o in Stato UE o in Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, con sede produttiva o filiale in Italia	Sì	Sì
Non quotata	Sì (non deve essere quotata né su un mercato regolamentato, né su un sistema multilaterale di negoziazione)	Sì (non deve essere quotata in un mercato regolamentato, ma può essere quotata in un sistema multilaterale di negoziazione)
Delimitazioni temporali	Sì (nuova o attiva da meno di 5 anni; regime speciale per le società costituite al 18 dicembre 2012 da meno di 4 anni)	No (non ci sono delimitazioni temporali, ma deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società di nuova costituzione)
Delimitazioni dimensionali	Meno di 5 milioni di euro di fatturato annuo a partire dal secondo anno di attività	PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)
Divieto di distribuzione degli utili	Sì	No
Delimitazioni nell'oggetto sociale	Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	No
Criteria opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	Almeno 1 su 3 di: <ol style="list-style-type: none"> 15% del maggiore tra costi e valore totale riguarda attività di R&S; team formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato 	Almeno 2 su 3 di: <ol style="list-style-type: none"> 3% del maggiore tra costi e valore totale riguarda attività di R&S; team formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

La seguente tabella mette a confronto le misure di sostegno applicabili alle due categorie. L'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 3/2015 costituisce una sorta di "norma ponte" che assegna alle PMI innovative molti dei benefici già attribuiti alle startup innovative con il decreto-legge 179/2012. Per questa ragione vengono indicati per ciascuna misura elencata nella tabella gli articoli e i commi di riferimento all'interno del decreto-legge 179/2012.

Importante sottolineare come le agevolazioni previste a beneficio delle startup innovative si applichino per 5 anni dalla costituzione, mentre i benefici assegnati alle PMI innovative non conoscono alcuna delimitazione temporale.

MISURA DI SOSTEGNO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO NEL DECRETO-LEGGE 179/2012	STARTUP INNOVATIVE	PMI INNOVATIVE
Creazione di una sezione speciale del registro delle imprese, accessibile mediante autocertificazione, soggetta ad adempimenti periodici e regime speciale di pubblicità per favorire un monitoraggio e controllo diffuso	Art. 25, cc. 8-10	Sì startup.registroimprese.it	Sì pminnovative.registroimprese.it
Flessibilità nell'applicazione delle regole del codice civile in tema di ricapitalizzazione per perdite	Art. 26, c. 1	Sì	Sì
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici	Art. 26, c. 2 e 3	Sì	Sì
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo	Art. 26, c. 4	Sì	Sì
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro e da diritti annuali alla Camera di Commercio	Art. 26, c. 8	Sì	L'esonero riguarda solo l'imposta di bollo, non riguarda i diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni, né il diritto annuale camerale
Esonero da imposta di bollo e diritti di segreteria per il deposito di qualsiasi atto in Camera di Commercio	Art. 26, c. 8	Sì (interpretazione estensiva indicata dalla Circolare 16/E 11 giugno 2014, Agenzia delle Entrate)	No

MISURA DI SOSTEGNO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO NEL DECRETO-LEGGE 179/2012	STARTUP INNOVATIVE	PMI INNOVATIVE
Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero da imposizione sul reddito (tassati solo come capital gain)	Art. 27	Sì	Sì
Accesso fast-track e riserva nel plafond per il credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato effettuate nel triennio 2012-2014	Art. 27 bis	Sì	No (la disciplina sulle PMI innovative è successiva all'arco temporale di applicabilità della misura)
Disciplina del lavoro su misura (possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi, massima di 36, rinnovabili senza soluzione di continuità, per un periodo massimo di 48 mesi; possibilità di dinamizzare parte del salario)	Art. 28	Sì	No (ma si applica il decreto-legge 34/2014, non dissimile dalla disciplina dei contratti a tempo determinato applicabili alle startup innovative)
Incentivi fiscali agli investimenti in equity	Art. 29	Sì	Sì (con modalità diverse a seconda che la PMI innovativa abbia effettuato la prima vendita commerciale da meno o più di 7 anni)
Maggiorazione negli incentivi agli investimenti per imprese a vocazione sociale o ad alto valore tecnologico in ambito energetico	Art. 29, c. 7	Sì	Sì
Equity-crowdfunding	Art. 30, cc. 1-5	Sì	Sì
Accesso a Fondo di Garanzia per le PMI PMI (garanzia gratuita e concessa secondo modalità semplificate sul prestito bancario)	Art. 30, c. 6	Sì	Sì

MISURA DI SOSTEGNO	ARTICOLO DI RIFERIMENTO NEL DECRETO-LEGGE 179/2012	STARTUP INNOVATIVE	PMI INNOVATIVE
Sostegno ad hoc sui processi di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE	Art. 30, cc. 7 e 8	Sì	Sì
Fail-fast (esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento)	Art. 31, cc. 1-3	Sì	No
Meccanismo di monitoraggio e valutazione della policy, relazione annuale al Parlamento	Art. 32, cc. 2-7	Sì	Sì

Tutte le misure citate sono già operative e possono essere fruite dalle PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro, con due eccezioni.

L'intervento del Fondo di garanzia necessita di un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze: il provvedimento è alla firma dei Ministri.

L'Investment Compact prevede che per l'attuazione delle agevolazioni fiscali sugli investimenti in PMI innovative sia pubblicato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Per le imprese che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale tale misura si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. Per le PMI innovative attive invece da almeno sette anni è necessaria una notifica alla Commissione per la verifica della compatibilità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Non si applicano alle PMI innovative le seguenti misure extra Decreto Crescita 2.0 previste a favore delle startup:

- costituzione mediante modello standard tipizzato con firma digitale (art. 4, comma 10 bis dell'Investment Compact; il decreto attuativo è in corso di definizione);
- esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a 50mila euro (l'art. 4, comma 11 novies, dell'Investment Compact);
- nuova edizione del programma Smart&Start, avviata il 16 febbraio 2015. In sintesi, vengono stanziati oltre 200 milioni di euro per il finanziamento a tasso zero e con tempi di restituzione del credito fino a 8 anni per una quota pari a fino l'80% (di cui 20% a fondo perduto per startup provenienti da regioni di convergenza) di piani d'investimento compresi tra 100mila euro e 1,5 milioni di euro realizzati da startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale (D.M. 24 settembre 2014);
- programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub che, introducendo una procedura semplificata, centralizzata e informatizzata, mirano ad attrarre e trattenere talenti innovativi provenienti da paesi non membri dell'Unione Europea che intendono

avviare una startup innovativa in Italia, concependo visti e permessi di soggiorno come veri e propri strumenti di sviluppo economico. Sfruttando questa procedura, anche le startup innovative già costituite possono attrarre soci lavoratori all'interno del loro team.

6.c. Equity crowdfunding esteso alle società di investimento specializzate e altre misure

L'art. 4, comma 10 estende oltreiché alle PMI innovative, anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e ad altre società di capitali che investono prevalentemente (70%) in startup e PMI innovative la possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding, attraverso i portali on-line.

Inoltre, le sottoscrizioni e i trasferimenti delle quote delle società oggetto di offerta tramite i portali possono essere effettuate, in deroga alla disciplina ordinaria, in via dematerializzata attraverso intermediari abilitati ai servizi di investimento. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale, con conseguente riduzione degli oneri e semplificazione delle procedure.

Il Ministero dello Sviluppo Economico svilupperà un portale dedicato a ospitare tutti i documenti e le informazioni necessari ad accedere a bandi pubblici e privati a favore di startup e PMI innovative. Il portale avrà le finalità di raccogliere tutte le norme che regolano il mondo delle startup innovative, nonché una sezione dedicata ai territori, nella quale saranno indicati tutti i riferimenti dei bandi regionali e locali (commi 10-ter e 11-bis).

Infine, il decreto ha posticipato da marzo a settembre di ogni anno la presentazione della relazione annuale del Ministro dello Sviluppo Economico al Parlamento, per consentire al Comitato di monitoraggio e valutazione dell'impatto della normativa, istituito ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge 179/2012, di analizzare le informazioni relative ai bilanci depositati dalle imprese nell'anno precedente (comma 11-septies).

7. A seguito dell'entrata in vigore dell'Investment Compact, e in particolare della normativa a favore delle PMI innovative, con il D.M. del 27 maggio 2015 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico viene avviato presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI il "Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore delle startup e delle PMI innovative". Tale Comitato sostituisce il preesistente "Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative", istituito con D.M. 31 gennaio 2014.

In questo modo, anche la policy sulle PMI innovative sposa l'approccio "evidence-based" che ha ispirato la normativa sulle startup, nell'intento di raccogliere dall'analisi dei dati empirici elementi utili per correggere migliorarne l'impatto delle misure.

8. Il decreto direttoriale 22 giugno 2015 emanato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la nuova modulistica che introduce la sezione speciale delle PMI innovative e modifica i dati relativi alle startup innovative. In particolare, è previsto un nuovo codice che, in determinati casi, permette la cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle startup innovative e la contemporanea iscrizione a quella riservata alle PMI innovative. Tale trasformazione è possibile soltanto qualora l'impresa perda uno o più dei requisiti previsti per lo status di startup innovativa, ma soddisfi i requisiti previsti in capo alle PMI innovative. In questo modo, non essendoci alcuna soluzione di continuità, viene tutelato il mantenimento delle agevolazioni compatibili ai due regimi.

1.1 L'Indagine MiSE sulle strategie di investimento e innovazione delle PMI "eccellenti"

La strategia perseguita negli ultimi anni dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si estrinseca in una vasta gamma di strumenti quali le policy sulle startup e le PMI innovative, il credito d'imposta sugli investimenti in R&S, le agevolazioni fiscali sui redditi derivanti da sfruttamento di forme di proprietà intellettuale (Patent Box)⁴, è fondata sull'assunto che le imprese innovative apportino un contributo allo sviluppo economico maggiore rispetto a quelle tradizionali, facendo segnare una performance più elevata in termini di fatturato, occupazione e investimenti.

Per rafforzare questo impianto teorico, nel mese di maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha condotto un'indagine su un campione rappresentativo di 1.000 piccole e medie imprese "eccellenti" – proiettate verso i mercati internazionali e impegnate in articolate strategie di innovazione – al fine di evidenziarne le principali caratteristiche e performance. Estendendo l'analisi agli ultimi 10-15 anni, si è verificato, in Italia, un intenso processo di ristrutturazione produttiva, anche in risposta alla grave crisi recessiva del 2008 che ha visto aumentare il gap tra le imprese vincenti e le imprese perdenti, arroccate sui mercati locali e, quindi, costrette a subire i contraccolpi della domanda interna stagnante.

Ai fini dell'indagine sono state selezionate da un universo di circa 61mila imprese (tra i 10 e i 250 addetti) aventi un fatturato tra 2,5 e 50 milioni di euro 1.000 imprese in possesso di almeno due tra i seguenti tre requisiti: avere realizzato nel triennio 2012-2014 spese in R&S, avere un discreto livello di managerialità (almeno tre dirigenti/quadri), avere realizzato nel 2014 o programmato per il 2015 investimenti innovativi.

Qui di seguito vengono anticipati e sintetizzati i risultati dell'indagine.

LE STRATEGIE DI INVESTIMENTO

Rilevante è stato l'impegno delle imprese intervistate riguardo alle strategie di investimenti: la quota di imprese che ha segnalato di volere realizzare investimenti nel corso del 2015 è pari all'83,7%. Tale quota aumenta sensibilmente all'aumentare delle dimensioni aziendali e risulta particolarmente elevata nel comparto manifatturiero e dei servizi alle persone.

L'elevata propensione agli investimenti è meritevole di essere evidenziata perché si è verificata dopo diversi anni di "sciopero" degli investimenti.⁵

La maggior parte degli investimenti si concretizza nell'acquisizione di macchinari (64% del campione; 74,2% per le imprese del manifatturiero), in software e brevetti (37,9%), per la formazione del personale (31,6%). Intorno al 30% è la quota di investimenti per innovazioni di prodotto e di processo mentre è pari a circa l'11% la quota di spese per beni di

⁴ Per un'analisi approfondita sulle più recenti misure adottate dal Governo si rinvia al Rapporto sullo Small Business Act elaborato dal MiSE (agosto 2015).

⁵ Tra il 2007 e il 2014 il calo accumulato degli investimenti è stato pari a circa il 30% ed è attribuibile all'interagire di una serie di fattori tra cui: la debolezza della domanda, l'incertezza sulle prospettive economiche, le restrizioni nell'offerta di credito (Banca d'Italia, luglio 2015). Nel I semestre del 2015 sembrano emergere segnali di un parziale recupero del Pil e degli investimenti legati ad una serie di fattori esogeni favorevoli e ad un insieme di misure a favore dell'innovazione tecnologica e delle spese in investimenti, più volte menzionati all'interno di questa relazione, tra cui in particolar modo la "Nuova Sabatini" (CSC, agosto 2015 e Fondazione Impresa, agosto 2015).

investimento finalizzata al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica. L'incidenza degli investimenti sul fatturato si posiziona intorno all'8%.

Riguardo ai principali canali di finanziamento, emerge un rilevante ricorso all'autofinanziamento e all'indebitamento a medio-lungo termine. Quest'ultima voce assume tra le PMI eccellenti un peso sensibilmente superiore rispetto alle altre imprese, indice di una maggiore programmazione e di una strategia finanziaria più equilibrata e lungimirante.

Il 75,5% del campione di imprese intervistate non utilizza alcuna forma di incentivazione pubblica per finanziare i propri investimenti (tale quota tende a scendere all'aumentare delle dimensioni aziendali); tra le possibili cause: la scarsa conoscenza delle agevolazioni esistenti, la non necessità di farne ricorso, un esito istruttorio negativo, la scarsità di risorse finanziarie statali e/o regionali. Circa il 9% dichiara di fare ricorso alle agevolazioni di carattere fiscale e finanziario (finanziamenti agevolati e/o a fondo perduto).

Nell'ipotesi che le fonti pubbliche fossero più efficienti e/o disponibili, il 47,7% delle PMI eccellenti dichiara che preferirebbe continuare a non utilizzarle, mentre una quota di una certa consistenza (31,8%) indica che tenderebbe a ricorrere prevalentemente al finanziamento a fondo perduto.

LE STRATEGIE DI INNOVAZIONE

La quasi totalità delle imprese intervistate (96,7%) ha realizzato nel corso del 2014 e indica di avere in programma di realizzare nel 2015 (95,4%) investimenti di carattere innovativo.⁶

La maggior parte delle innovazioni sembra concentrarsi su quelle di processo (62,1%; 73,9% per le imprese manifatturiere), seguite da quelle di prodotto (54,4%; 64,1% nel manifatturiero), infine da quelle organizzative (50,5%).⁷

Le innovazioni di processo saranno finalizzate, nelle intenzioni delle imprese, soprattutto verso l'acquisto di nuovi macchinari, l'automazione di processi e il miglioramento della gestione ordini. Una certa attenzione emerge anche per interventi volti alla riduzione dei consumi in termini di impatto ambientale.

Riguardo alle innovazioni di prodotto, la maggior parte delle risposte si concentra sulle strategie finalizzate al miglioramento qualitativo di prodotti già esistenti; emerge, altresì, un rilevante "sforzo" delle imprese per modificare la propria linea produttiva (volta alla realizzazione di prodotti già presenti sul mercato) e per creare prodotti innovativi per il mercato.

Le innovazioni di carattere organizzativo sembrano interessare prevalentemente le modifiche inerenti la struttura organizzativa e le operazioni di marketing.

⁶ Un'articolata analisi sulle recenti strategie di innovazione adottate dalle imprese italiane è contenuta nel Rapporto SBA a cura del MiSE (agosto 2015). Tale analisi evidenzia, anche sulla base di altre Indagini (Eurostat, 2012 e gennaio 2015) e di studi e ricerche, un certo "risveglio tecnologico" da parte di molte imprese italiane nel periodo più recente.

⁷ Da una recente indagine condotta da Eurostat sulle strategie di innovazione realizzate dalle imprese europee nel triennio 2010-2012, emerge, per l'Italia, una quota percentuale di imprese che hanno realizzato innovazioni di prodotto e di processo abbastanza omogenea: rispettivamente pari al 29,1% e al 30,4%. Dall'indagine MiSE sembra emergere invece una netta prevalenza di imprese orientate a innovazioni di processo rispetto a imprese innovation product oriented. I diversi risultati non sono tuttavia comparabili in quanto l'indagine Eurostat fa riferimento a un campione rappresentativo di PMI mentre l'indagine MiSE fa riferimento a un campione di 1.000 PMI eccellenti.

Quasi il 90% delle PMI eccellenti, nel fare innovazione, non ricorre ad alcun supporto finanziario pubblico. Le risorse pubbliche provengono prevalentemente dalle autorità locali o regionali; più modesto appare invece il ruolo del Governo centrale.

Gli elevati oneri amministrativi e burocratici rappresentano il principale ostacolo all'attività di innovazione. Seguono le difficoltà di accesso al credito e la carenza di risorse finanziarie extra bancarie da investire nell'attività imprenditoriale. Poco più di $\frac{1}{4}$ del campione dichiara, altresì, di non aver incontrato alcun ostacolo.

Dall'indagine emerge un altro elemento di debolezza riguardante l'elevato grado di isolamento che sembra accompagnare molte imprese nelle loro attività di innovazione: in particolar modo, il 79,6% del campione segnala di non cooperare con altri "soggetti" (tale quota scende al 76% tra le imprese con 50-249 addetti e al 60,1% tra quelle che erogano servizi alle persone). Il modesto grado di cooperazione delle nostre imprese innovative è confermato da un recente studio dell'OCSE (2014) che sottolinea la necessità di rafforzare, in Italia, le forme di ricerca cooperativa (imprese-università-centri di ricerca) che sono invece molto diffuse all'interno dei principali Paesi europei.

Riguardo alle imprese che invece cooperano, il maggior grado di coinvolgimento interessa soprattutto le imprese concorrenti o altre imprese dello stesso settore, le università, altre imprese interne al gruppo; modesto appare l'utilizzo dei contratti di rete nonostante l'esplosione negli ultimi anni di questo nuovo strumento di politica industriale.

Da rilevare, altresì, che il 27,1% del campione ha segnalato di non avere incontrato alcun ostacolo all'attività di innovazione.

LE SPESE IN R&S

L'indagine permette anche di estrarre una serie di interessanti informazioni sulle spese realizzate dalle PMI eccellenti in ricerca e sviluppo. Emerge in primo luogo che a impegnarsi in questa tipologia di investimento è stato, nel triennio 2012-2014, quasi il 65% del campione intervistato (con una punta di poco meno dell'82% nel manifatturiero). Quasi $\frac{1}{4}$ delle imprese ha segnalato inoltre che tali spese hanno superato il 3% del fatturato; tale percentuale aumenta all'aumentare della dimensione aziendale.

In media le persone che si dedicano a tempo pieno o quasi alle attività di ricerca e sviluppo sono pari a 2,4: anche in questo caso la dimensione ha una sua rilevanza.

Le principali ragioni che spingono le imprese a realizzare investimenti in ricerca sono attribuibili prevalentemente alla necessità di seguire l'evoluzione tecnologica del settore di appartenenza (60,8% delle risposte) e alla mission che caratterizza e identifica l'attività dell'impresa (31%): quest'ultima sembra assumere un ruolo di particolare rilievo tra le imprese di medie dimensioni (43,7%); seguono – a una certa distanza – la ricerca di segmenti di mercato più vantaggiosi e lo sfruttamento di opportunità occasionali.

Circa il 58% del campione segnala inoltre di avere investito nella formazione di personale impegnato nelle attività di R&S con punte che vanno da poco più del 48% per le imprese con 10-19 addetti al 63,2% per le medie imprese (50-249 addetti).

Le spese in ricerca sono state "accompagnate", anche se con intensità minore, da un'attività brevettuale; più specificatamente è pari all'8,6% la quota di imprese che avrebbe depositato brevetti nel triennio 2012-2014 con impegni crescenti all'aumentare delle dimensioni, mentre leggermente più modesta è risultata la quota di imprese che ha realizzato marchi (7,5%;

10,3% tra le medie imprese) e, soprattutto, disegni e modelli (con appena l'1,2%, 2,6% tra quelle con 50-249 addetti).⁸

L'indagine ha permesso, inoltre, di porre a confronto le imprese che nel triennio 2012-2014 hanno realizzato brevetti e quelle che, invece, non hanno formalizzato alcuna attività brevettuale. Il confronto ha messo in evidenza che la prima tipologia di imprese appare caratterizzata in generale da una migliore performance congiunturale e da più articolate strategie di R&S, innovazione tecnologica e internazionalizzazione.⁹

Tabella 1.3 Cluster di imprese: performance a confronto (valori %)

	Imprese che hanno brevettato	Imprese che non hanno brevettato	Totale imprese
Quota % di imprese che ha realizzato nel 2014 un aumento di fatturato	43,1	29,7	30,9
Quota % di imprese che prevede nel 2015 un aumento di fatturato	45,1	24,2	26,0
Quota % imprese che ha attuato nel 2014 un aumento dell'occupazione	22,0	19,5	19,7
Quota % imprese che prevede nel 2015 un aumento dell'occupazione	17,3	14,0	14,3
Quota % di imprese che non è mai stata in crisi	24,4	26,3	26,1
Quota % imprese che ha realizzato spese in R&S superiore al 3% del fatturato	28,4	24,7	25,2
Numero di persone (in media) dedicato all'attività di R&S (tempo pieno o quasi)	4,6	2,1	2,4
Quota % di imprese che giudica alto (più che soddisfacente) il proprio livello di competitività	30,1	28,3	28,4
Quota % imprese che ha attuato nel 2014 un aumento degli investimenti	84,8	84,5	84,5
Quota % imprese che prevede nel 2015 un aumento degli investimenti	94,1	82,7	83,7
Quota % investimenti sul fatturato	9,9	7,8	8,0
Quota % di investimenti innovativi sul totale investimenti (2014)	97,4	89,0	96,7
Quota % di investimenti innovativi sul totale investimenti (2015)	87,7	96,2	95,4
Quota % di imprese che ha ricevuto un supporto pubblico per l'attività di innovazione	22,0	10,3	11,3
Quota % di imprese che investe in formazione del proprio personale nel settore della R&S	64,1	56,9	57,8
Quota % di imprese che ha svolto attività all'estero nel triennio 2012-2014	82,5	53,8	56,3
Quota fatturato export su totale fatturato nel triennio 2012 - 2014	46,4	33,2	34,8
Quota % di imprese che nel triennio 2012-2014 ha indirizzato le esportazioni verso nuovi mercati	46,5	37,2	38,3
di cui: Area Ue	42,3	60,8	57,9
di cui: Area extra Ue	100,0	78,7	82,0

Fonte: Indagine MISE, maggio 2015

⁸ Sulla base dei più recenti dati di fonte Ministero dello Sviluppo Economico, per la prima volta dopo tre anni, si sarebbe registrato nel 2014 un aumento delle richieste di brevetti del 2,8% rispetto al 2013. Nel Mezzogiorno i numeri sono più piccoli (appena 412 richieste), ma i depositi hanno avuto un'accelerazione del 10,5 per cento.

⁹ La migliore condotta delle imprese brevettuali rispetto a quelle non brevettuali (in termini di produttività del lavoro, occupazione, livelli salariali, ecc.) è confermata da un recente studio esteso al sistema produttivo europeo (Office for Harmonization in the internal market, giugno 2015).